

Approfondimento Imposte

Trust estero, gli elementi per escludere l'interposizione fiscale

di *Andrea Vasapolli*

N. 23 - 11 Giugno 2025

Stampa

La Settimana Fiscale

In linea generale, rientrano nella definizione di trust interposti quelli istituiti da disponenti che non hanno assimilato appieno la natura di tale istituto e che infarciscono gli atti istitutivi di clausole volte a consentire loro di mantenere (direttamente o indirettamente) un potere eccessivamente ampio sul trustee o sul fondo in trust, se non addirittura poteri che consentono di revocare il trust in ogni momento. L'agenzia delle Entrate nell'affrontare il caso di un trustee, istituito da un residente in Italia con beneficiari anch'essi residenti e trust estero, si pronuncia sulla genuinità, e quindi non interposizione ai fini fiscali, di tale strumento. Tale risposta offre lo spunto per approfondire alcuni profili critici del pensiero dell'Agenzia in materia di interposizione.

[Entrate, risposta a interpello 145/2025](#)

Il caso

Con la risposta a interpello 145/2025 l'agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla natura (interposta o genuina) di un trust i cui elementi essenziali erano i seguenti:

- disponente e beneficiari residenti in Italia;
- disponente qualificato quale "excluded person", ovvero come un soggetto che non potrà in alcun modo beneficiare del patrimonio detenuto in trust;
- trustee company professionale (una società con sede a Malta);
- guardiano un avvocato italiano privo di legami di parentela con il disponente e i beneficiari;
- limitati poteri di veto del guardiano con riferimento all'esercizio dei poteri del trustee;
- il guardiano ha il potere di revocare il trustee e di nominare nuovi trustee o trustee aggiuntivi;
- il guardiano può essere rimosso esclusivamente dal trustee, il quale può esercitare tale potere solo nel caso di incapacità sopravvenuta del guardiano.

Con la risposta in commento l'agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che tale trust "possa essere considerato un autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani"; in altre parole, tale trust non deve essere considerato fiscalmente interposto.

Non è dato sapere se il come è stato strutturato l'atto istitutivo del trust sia dipeso esclusivamente dall'esigenza di soddisfare al meglio le finalità il cui perseguimento aveva portato all'istituzione del trust; dalle informazioni che si desumono dalla lettura del documento di prassi in oggetto consegue tuttavia l'impressione che tale strutturazione sia stata accuratamente pensata per adeguarsi al meglio alle indicazioni fornite nel tempo dall'agenzia delle Entrate sulla casistica che la porta a qualificare i trust come interposti, con il fine di ottenere una risposta favorevole in sede di interpello.

L'insieme di quanto esposto nella risposta a interpello e della regolamentazione del trust, per come desumibile da tale documento di prassi, fornisce taluni interessanti spunti di riflessione.

Il ruolo del guardiano

Il primo di essi è rappresentato dal ruolo del guardiano. In particolare, il potere del guardiano di revocare il trustee in questa risposta a interpello non è considerato un indice di interposizione del trust e ciò si pone in

apparente contrasto con quanto in passato affermato con la [risoluzione 8/2003](#). Vi è tuttavia una rilevante differenza tra i due casi, che merita evidenziare: il pronunciamento di prassi del 2003 prima citato si rifaceva al documento Ocse del 2001 “Report on the misuse of corporate vehicles for illicit purposes” nel quale veniva indicato come indice di possibile frode l'istituzione di un trust nel quale il trustee sia di fatto indotto a “obbedire” alle letter of wishes del disponente essendo sostituibile in ogni momento da parte di un guardiano che a sua volta sia una “longa manus” del disponente; tale condizione di sudditanza del guardiano al disponente si può realizzare, ad esempio, se il guardiano è a sua volta in ogni momento revocabile del disponente, il quale si sia riservato tale potere come potere personale e non come potere fiduciario. La figura del guardiano aveva assunto analogo rilievo, quale indice di interposizione del trust, anche nella [risposta a interpello 267/2023](#). Tale documento di prassi (che non chiariva la natura del potere del disponente e del beneficiario, se fiduciari o personali) esaminava un caso in cui era previsto che il guardiano fosse liberamente revocabile dal solo disponente (in una prima versione dell'atto istitutivo del trust) oppure dal disponente insieme a uno dei beneficiari (in una seconda versione di tale atto istitutivo) e la conclusione alla quale giungeva era coerente con quella della risoluzione 8/2003 sopra richiamata, ritenendo il trust interposto.

Nella [risposta a interpello 258/2024](#) (caso del trust n. 3), pur in assenza di un guardiano formalmente nominato svolgevano di fatto tale funzione i fratelli dell'unica beneficiaria, il cui consenso doveva obbligatoriamente essere acquisito dal trustee per le decisioni di maggiore rilevanza e che in talune situazioni avevano il potere di nominare il nuovo trustee. In tale caso l'Agenzia aveva ritenuto che la Beneficiaria conservava un potere di ingerenza per il tramite dei fratelli (non in quanto revocabili dalla loro funzione ma per il rapporto di stretta parentela in essere) e che quindi tale trust fosse da considerare inesistente ai fini fiscali italiani.

Nel caso esaminato nella risposta a interpello 145/2025 qui in commentato riteniamo che ciò che assume rilievo perché l'Agenzia non consideri indice di interposizione il potere del guardiano di revocare liberamente il trustee sia:

- da un lato il fatto che né il disponente né i beneficiari hanno il potere di revocare il guardiano. Tale potere è esercitabile dal trustee ma nel solo caso di sopravvenuta incapacità del guardiano;
- dall'altro lato il fatto che il ruolo di guardiano è assunto da un professionista che svolge tale funzione nell'ambito della sua attività professionale e che non è legato da vincoli di parentela con il disponente o con i beneficiari.

I poteri del guardiano

Merita una riflessione anche il fatto che, secondo quanto riportato nella risposta a interpello 145/2025, l'atto istitutivo prevede che solo due dei poteri del trustee possono essere esercitati previo l'ottenimento del consenso del guardiano:

- il potere di rimuovere persone dalla classe dei Beneficiari o di prevedere che determinate persone siano impossibilitate a beneficiare dei beni in Trust in futuro;
- il potere di modificare la legge regolatrice del Trust e la giurisdizione competente in relazione all'amministrazione del Trust.

Tale limitata riserva di poteri a favore del guardiano sembra tenere conto delle indicazioni dell'agenzia delle Entrate secondo le quali deve essere considerato interposto un trust nel quale il “potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari” (circolare n. 61/2010), ciò anche indirettamente per l'appunto tramite il guardiano.

Anche tale interpretazione dell'Agenzia è assolutamente impropria. Se si verifica cosa prevedono molte delle leggi regolatrici del trust in materia di poteri del guardiano si vede che è assolutamente normale che il guardiano abbia poteri non solo di informativa ma anche, ad esempio, di veto sull'esercizio di alcuni poteri del trustee oltre che di revoca dello stesso e di nomina del suo sostituto.

Il disponente anche beneficiario

Un ulteriore aspetto del caso esaminato con la risposta a interpello qui in commento che merita di essere esaminato è il fatto che il disponente sia stato qualificato quale “excluded person”. Non è dato sapere se tale qualificazione fosse necessaria per le finalità il cui perseguimento aveva portato all’istituzione del trust, ma anche in questo caso si ha l’impressione che l’inusuale esclusione del disponente dal novero dei beneficiari consegua ad un mero appiattimento alle interpretazioni in tema di interposizione di trust dall’agenzia delle Entrate. Nell’ambito di tale casistica rientrano infatti i “trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario” (così la [circolare 61/2010](#), richiamata poi dalla [circolare 34/2022](#)), per cui altrettanto interposto deve essere considerato per l’Agenzia un trust nel quale ab origine il disponente sia uno dei beneficiari. Tale interpretazione è priva di ogni fondamento giuridico, contraria al diritto dei trust e alle applicazioni che del trust si fanno in tutti i Paesi i cui ordinamenti conoscono tale istituto.

L’eccesso di controllo che rende il trust interposto

Quanto fin qui esposto merita un ulteriore approfondimento. L’approccio interpretativo dell’agenzia delle Entrate in relazione alla casistica che deve portare a ritenere un trust quale interposto si è formato inizialmente con pronunciamenti emanati a fronte delle varie disposizioni normative volte a regolamentare l’emersione delle attività detenute all’estero. Tali interpretazioni, che devono essere inquadrare nel contesto normativo straordinario di riferimento, volto a consentire il massimo rientro di capitali in Italia, avevano la chiara finalità di offrire una presunzione interpretativa che consentisse il più ampio accesso al rimpatrio di attività estere e massimizzasse il gettito per l’erario. In ciò trovava giustificazione, ad esempio, l’individuazione, quali indicatori di interposizione fittizia del trust, di fattispecie nelle quali il disponente fosse anche beneficiario o avesse ritenuto taluni poteri, il che è invece fisiologico nella vita dei trust. Come abbiamo già osservato in passato, l’agenzia delle Entrate si caratterizza per una certa inerzia interpretativa e, anche pronunciandosi in contesti non più legati al rimpatrio di attività estere, nel tempo ha mantenuto sostanzialmente invariata la propria posizione.

In via di sintesi si può affermare che, per l’Agenzia, perché un trust non sia interposto il disponente deve perdere ogni interesse nel patrimonio trasferito al trustee. Non deve trarne alcun beneficio, non deve avere mantenuto alcuna influenza diretta o indiretta sullo stesso, non deve poter neanche intervenire sull’eventuale modifica o integrazione dei beneficiari che siano suoi famigliari. È una posizione interpretativa irragionevole, senza alcun fondamento nel diritto interno e contraria al diritto dei trust.

Per quanto riguarda la possibilità che il disponente possa anche essere un beneficiario del trust ciò è consentito da tutte le leggi dei Paesi di Common Law che disciplinano il trust. In aggiunta ciò è previsto espressamente dalla Convenzione dell’Aia, la quale all’articolo 2, comma 3, prevede che “il fatto che il costituente conservi alcune prerogative (...) non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust” e tra le prerogative che un disponente può riservarsi vi è certamente quella di essere un beneficiario del trust da egli stesso istituito.

Ciò che assume rilievo perché un trust possa essere considerato interposto non è in alcun modo il fatto che il disponente sia anche uno dei beneficiari ovvero che abbia ritenuto taluni poteri, bensì l’ampiezza dei poteri che il disponente si sia riservato, a tal fine essendo irrilevante che li possa esercitare direttamente o indirettamente. È il grado di effettiva perdita di controllo del disponente sui beni istituiti in trust che rende il fondo in trust «non appartenente» e conseguentemente fiscalmente riconoscibile ai fini delle imposte sui redditi.

I Paesi che meglio di noi conoscono il trust e anche l’uso abusivo che degli stessi può essere fatto (ad esempio gli Stati Uniti) hanno compiutamente disciplinato la tipologia di trust (il “grantor trust”) non opponibile al fisco (equivalente della nostra interposizione). Tali regole si concentrano sul controllo che il disponente o i beneficiari hanno sui beni del trust o sui redditi che dagli stessi maturano e un grantor trust viene considerato come fiscalmente inesistente.

Gli Usa, in particolare, qualificano un trust come grantor trust in specifici casi, quali:

- trust revocabile, che è sempre considerato un grantor trust;
- trust nei quali il disponente può appropriarsi del fondo in trust a fronte di una controprestazione non adeguata in valore;
- trust nel quale il disponente ha mantenuto un potere personale di sostituire i beni del fondo in trust con altri di equivalente valore;
- la possibilità per il disponente di decidere la distribuzione del capitale o del reddito del fondo in trust a favore proprio o di terzi;
- il potere del disponente di utilizzare i redditi del trust per pagare i premi di polizze vita;
- il potere di aggiungere beneficiari che siano diversi da discendenti non ancora nati o adottati;
- il potere di prendere a prestito il fondo in trust senza corrispondere una adeguata remunerazione e senza offrire adeguate garanzie;
- la mancata restituzione del fondo in trust preso a prestito o il mancato pagamento degli interessi maturati;
- il potere di amministrare direttamente i beni che compongono il fondo in trust;
- il potere di ottenere la riattribuzione del patrimonio istituito in trust.

In linea generale cadono nella definizione di trust interposti quei trust istituiti da disponenti che in verità non hanno assimilato appieno la natura di tale istituto e che infarciscono gli atti istitutivi di clausole volte a consentire loro di mantenere (direttamente o indirettamente) un potere eccessivamente ampio sul trustee o sul fondo in trust, se non addirittura poteri che consentono di revocare il trust in ogni momento. Sono “trust con l’elastico”, istituiti con una chiara riserva mentale e la non dichiarata volontà di poter continuare a gestire pienamente il patrimonio come se in verità fosse rimasto nella titolarità del disponente o fosse già stato trasferito ai beneficiari. In questi casi non vi è la piena volontà di istituire il trust per il ché quei trust non sono neanche riconoscibili come tali ai fini del diritto interno, sono giuridicamente inesistenti.

L’interposizione ai fini delle imposte sui redditi è disciplinata dall’[articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973](#) ed è oramai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione che tale norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto laddove, in base a presunzioni, egli ne risulti l’effettivo possessore, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale (Cassazione 11055/2021, [17743/2021](#) e [9096/2025](#)). La più recente giurisprudenza in tema di interposizione ([Cassazione 17/2022](#), [5276/2022](#), 13/2023 e [9890/2023](#)) ha inoltre chiarito che perché possa sostenersi l’interposizione [ex articolo 37, comma 3, Dpr 600/1973](#), è necessario accertare “che l’interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus” e deve trattarsi di una prova “alquanto rigorosa”. Non qualunque interesse o potere riservato al disponente o ai beneficiari, quindi, rende il trust interposto, ma è solo la particolare ampiezza dei poteri che rileva. Perché un trust possa essere considerato interposto è necessario che i poteri riservati al disponente o ai beneficiari siano talmente ampi e pervasivi da far sì che, direttamente o indirettamente, gli stessi effettivamente dispongano del patrimonio trasferito in trust come se fosse loro.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| [Accessibilità](#) | [TDM Disclaimer](#)

ISSN 2499-1597 - Norme & Tributi Plus Fisco [<https://ntplusfisco.ilsole24ore.com>]

